



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 646/15/CONS

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2015

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all'Autorità*”;

VISTO l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l'anno 2006, “*l'entità della contribuzione in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”;

VISTO l'articolo 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014” nella parte in cui introduce all'articolo 34 del Codice un nuovo comma 2-bis recante una norma di interpretazione autentica della legge n. 266 del 2005 sul sistema di c.d. autofinanziamento dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015”, con la quale, per i soggetti di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,15 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1 aprile 2015 il termine per il versamento del contributo e l'invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, e i relativi allegati, con la quale l'Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la società H3G S.p.A. non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015, e che per tale violazione è stata sanzionata con delibera n. 526/15/CONS dell'8 ottobre 2015, recante *“Ordinanza ingiunzione alla società H3G S.p.A. per l'omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi della delibera n. 567/14/CONS (contestazione n. 9/15/SBC)”*;

VISTA la nota n. 36567 dell'8 aprile 2015, nella quale la società H3G S.p.A. ha calcolato il contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015 su una base imponibile pari ad euro 106.063.034,75 - definita, come chiarisce la Società, in applicazione “[de]i criteri descritti nella sentenza del Consiglio di Stato 3888/2014 depositata il 5 febbraio 2015 (che riguardando un atto regolamentare assume valenza generale)” – quantificando il contributo dovuto in euro 121.972,49 e aggiungendo che tale importo *“sarà portato in compensazione di quanto la scrivente ha diritto a vedersi restituire per quanto versato in eccesso negli anni precedenti”*;

CONSIDERATO che la delibera 567/14/CONS, in linea con la consolidata giurisprudenza europea e anche con il citato comma 2-bis dell'articolo 34 del Codice, inequivocabilmente individua la base imponibile nella voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva e che la delibera n. 87/15/CONS recante le Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015, al paragrafo 9, consente di dedurre dalla base imponibile i soli *“ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”*;

CONSIDERATO che la Società non ha trasmesso documentazione contabile idonea a comprovare la sussistenza di quote di ricavo deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota prot. n. 70557 del 7 ottobre 2015 con cui il Servizio bilancio e contabilità ha rilevato che la determinazione del contributo per l'anno 2015 effettuata dalla società H3G S.p.A. non appare conforme alle delibere nn. 567/14/CONS e 87/15/CONS e che, conseguentemente, il contributo per l'anno 2015 deve essere quantificato in euro 2.365.709,00, determinato applicando l'aliquota dell'1,15 per mille fissata dalla delibera n. 567/14/CONS sul totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nell'esercizio finanziario 2013, pari a euro 2.057.138.264,98;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che, come rilevato dal Servizio bilancio e contabilità nella predetta nota, *“non è possibile portare l’importo dovuto a titolo di contributo per gli anni 2014 e 2015 in compensazione di quanto codesta Società ritiene di dover ricevere in restituzione, per effetto delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, per quanto asseritamente versato in eccesso in esercizi precedenti”*, in quanto, a tacer d’altro, tale pretesa appare, in radice, del tutto infondata alla luce del nuovo comma 2-bis dell’articolo 34 del Codice introdotto dalla citata Legge europea 2014;

RILEVATO che la società non ha provveduto, entro il termine fissato dalla predetta nota del 7 ottobre 2015, a effettuare il pagamento del contributo 2015, oltre agli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, e calcolati in base al tasso determinato annualmente in base alla legge;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali devono essere calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine per il pagamento del contributo, così come previsto nelle delibere annuali dell’Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società H3G S.p.A. deve versare all’Autorità, per l’anno 2015, un contributo complessivamente pari a euro 2.373.616,30 (duemilionitrecentosettantatremilaseicentosedici/30), così composto:

	euro
Contributo 2015	2.365.709,00
Interessi legali	7.907,30
Totale	2.373.616,30

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società H3G S.p.A., C.F. 02517580920, con sede legale in via Leonardo da Vinci 1, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 567/14/CONS per un ammontare complessivo pari ad euro 2.373.616,30 (duemilionitrecentosettantatremilaseicentosedici/30), inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015, per un importo complessivo pari a euro 2.373.616,30 (duemilionitrecentosettantatremilaseicentosedici/30), comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "*Contributo dovuto all'Autorità per gli anni 2014 e 2015*", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio bilancio e contabilità, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

Ai sensi dell'articolo 98, comma 12, del decreto legislativo n. 259/2003 recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*" in caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 34 del medesimo *Codice* l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione generale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte.

Roma, 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci